



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

I.M.U. E TA.SI. 2019

SCADENZA VERSAMENTI: ACCONTO 17.06.2019 - SALDO 16.12.2019

E' IMPORTANTE SAPERE CHE:

- Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro.
Non si procede al versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno, (non per singole rate di acconto e di saldo), sia inferiore a 12,00 euro per l'I.M.U. ed a 6,00 euro per la TA.SI.
- Per l'anno 2019 le imposte I.M.U. e TA.SI. non sono dovute per le abitazioni principali e relative pertinenze.
- Dal 01/01/2016, in caso di comodato gratuito, la riduzione del 50% sulle imposte IMU e TASI, si applica solo in caso di possesso di uno o due immobili in Italia e situati nello stesso comune di residenza del comodante/proprietario.
- I codici tributi per il pagamento sono:

I M U	CODICE COMUNE	DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO COMUNE	CODICE TRIBUTO STATO
	L984	Abitazione principale e relative pertinenze	3912	
		Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
		Terreni	3914	
		Aree fabbricabili	3916	
		Altri fabbricati (esclusi categoria da D1 a D8)	3918	
		Fabbricati categoria da D1 a D8	3930 (0,09%)	3925 (0,76%)

T A S I	CODICE COMUNE	DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO COMUNE
	L984	Abitazione principale concessa in uso gratuito e relative pertinenze	3958
		Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
		Aree fabbricabili	3960
		Altri fabbricati	3961

- Si ricorda che sul sito internet del Comune (www.comune.villanova.at.it) sono consultabili le delibere del Consiglio Comunale ed è presente il "SIMULATORE DI CALCOLO I.M.U.". Per il calcolo on-line della TASI potete collegarvi all'indirizzo: http://www.amministrazionicomunali.it/tasi/calcolo_tasi.php
Per il corretto conteggio utilizzare l'allegata tabella contenente le aliquote e detrazioni stabiliti dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
- Ulteriori informazioni in materia possono essere reperite presso l'ufficio Tributi del Comune di Villanova d'Asti, telefonicamente allo **0141-946085 interno 5**, o di persona nei seguenti orari:
MARTEDÌ dalle ore 8:30 alle ore 13:00 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00
GIOVEDÌ dalle ore 8:30 alle ore 13:00 - dalle ore 15:00 alle ore 18:00 **SABATO** dalle ore 9:00 alle ore 12:00

I.M.U. - TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Fabbricati adibiti ad abitazione principale delle sole categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze: (con detrazione di euro 200,00).	0,60 %
Terreni agricoli Dall'anno di imposta 2016 tutti i terreni sono soggetti al pagamento dell'IMU ad eccezione di quelli ricadenti nei fogli di mappa dal numero 4 al numero 8.	0,87 %
Aree fabbricabili: (i valori attribuiti sono consultabili sfogliando l'allegato A della deliberazione C.C. n. 11/2015)	0,85 %
Fabbricati categorie catastali da D/1 a D/8 (0,76 % allo Stato - 0,09 % al Comune)	0,85 %
Tutti gli altri fabbricati: (comodato uso gratuito riduzione del 50%) con le seguenti eccezioni:	0,88 %
-Fabbricati iscritti in catasto alle categorie da A/2 ad A/7 posseduti oltre le prime due abitazioni (compresa l'abitazione principale) e fino alla decima:	0,92 %
-Fabbricati iscritte in catasto da A/2 ad A/7 possedute oltre la decima:	0,94 %
-Fabbricati di categoria da A/2 ad A/7 rimaste sfitte da almeno due anni con esclusione delle abitazioni a disposizione del contribuente e/o familiari:	0,95 %
-Fabbricati in catasto alla categoria C/1 e con consistenza superiore a mq. 250:	0,95 %

TA.SI. - TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 ed A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7)	ESENTE
Unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 ed A/7) concesse in uso gratuito con contratto di comodato registrato e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7)	1,10 % Ridotta del 50%
Fabbricati (esclusi da D1 a D8) - Aree fabbricabili - Beni merce	1,10 %
Fabbricati rurali	1,00 %
Fabbricati iscritti in catasto alle categorie da D1 a D8 e scritture contabili	1,60 %

Dall'anno 2014 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
[Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016](#)